

FAQ sull'attuazione delle "Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio"

(D.G.R. n. 452/2020 come modificata dalla D.G.R. 568/2021)

Q1. I testi degli schemi di statuto e di convenzione allegati alla DGR n. 452/2020 sono vincolanti e inderogabili?

R1: Le associazioni di promozione sociale costituenti o già costituite sono tenute a conformarsi ai principi indicati dalle Linee Guida previste dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, come modificata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2021, n. 568, oltre che con il D.Lgs. del 3 luglio 2017, n.117.

A seguito delle modifiche introdotte lo schema di statuto è stato revocato, resta pertanto vincolante il solo schema di convenzione approvato con la DGR n. 452/2020.

Fermo restando quanto sopra, nei concreti processi di approvazione degli atti, potranno essere introdotte modifiche per adeguare le disposizioni in essi contenute alla specifica realtà del singolo Centro Anziani.

Q2. La trasformazione dei Centri Anziani comunali in Associazioni di Promozione Sociale è obbligatoria?

R2: Sì, e deve avvenire entro il 31 marzo 2022.

Q3. L'istituzione del Centro Anziani compete al Comune nel quale si trova o all'Ente capofila del distretto socio-sanitario?

R3: L'istituzione del servizio, che può essere caratterizzato da uno o più centri anziani, compete al Comune nel quale ha sede. Può essere demandata al Distretto socio-sanitario esclusivamente se tutti i Comuni che ne fanno parte ne abbiano associato la gestione.

Q4. Per i Centri Anziani istituiti con deliberazioni comunali anteriori alla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, è necessaria l'approvazione di un nuovo atto?

R4: Per la trasformazione in APS di un centro già istituito non è richiesta l'approvazione di una nuova deliberazione comunale, che invece rimane necessaria soltanto nel caso dell'istituzione di nuovi centri.

Q5. È possibile la costituzione di un'unica Associazione di Promozione Sociale che gestisca tutti i Centri Anziani sul territorio di un medesimo Comune?

R5: Sì, purché venga rispettato il "principio di unicità territoriale", che prevede che almeno il 70% dei soci della APS debbano essere residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione, Municipio per Roma capitale, Comune).

Q6. È possibile per un Comune affidare la gestione di uno o più Centri Anziani a un'Associazione di Promozione Sociale esterna?

R6: No, in applicazione del succitato "principio di unicità territoriale". Inoltre, dallo statuto dell'APS dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione.

Q7. Attualmente è attivo presso il Centro Anziani un bar, del quale il gestore trattiene i ricavi, corrispondendo un canone di affitto al Centro. È possibile continuare questo tipo di attività?

R7: L'apertura all'interno del Centro di un punto ristoro è esplicitamente prevista. Tuttavia, la sua gestione deve essere effettuata internamente dalla stessa APS e quindi non può essere ceduta a terzi. Le gestioni da parti di soggetti terzi eventualmente in corso decadranno a seguito della costituzione dell'APS.

Q8. Nel caso un previgente regolamento comunale prevedesse limiti d'età per l'iscrizione ai Centri Anziani diversi e inferiori rispetto a quelli previsti dalla DGR n. 452/2020, la loro iscrizione sarebbe ancora valida?

R8: Con la DGR n. 568/2021 sono state recepite le modifiche apportate all'art. 28 (Centro diurno e centro anziani) della L.R. 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" con la deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta n. 97 del 4 agosto 2021, in particolare viene stabilito che "In coerenza con quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del d.lgs. 117/2017 non sono previsti limiti di età per associarsi ad una APS che ha in carico un centro anziani"

Q9. È possibile l'adesione delle APS costituite per la gestione dei Centri Anziani a una delle reti associative nazionali?

R9: Tra le integrazioni apportabili allo Schema di statuto approvato dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, rientrano senz'altro quelle relative all'adesione delle associazioni di promozione sociale alle reti associative nazionali, che resta demandata alla piena autonomia della singola associazione.

Q10. Gli elenchi delle attività sociali contenuti nell'art. 3 dello Schema di statuto sono tassativi?

R10: Gli elenchi delle attività primarie e secondarie contenuti nella disposizione hanno carattere esemplificativo e sono integrabili, purché si tratti di servizi o attività non perseguano scopo di lucro, senza onere alcuno a carico dell'amministrazione comunale e, nel caso delle attività accessorie, previo parere preventivo dell'amministrazione stessa.

Q11. È possibile prevedere meccanismi deliberativi interni e quorum diversi da quelli indicati nello Schema di statuto?

R11: Fermo restando quanto riportato in risposta alla Q1, quali "associazioni non riconosciute", le APS godono di ampia libertà con riguardo alla regolamentazione dei loro rapporti interni, pertanto non sono vincolate neppure al rispetto delle norme relative al funzionamento previste dal codice civile relative ai quorum, che si applicano per analogia solo in caso di assenza di previsioni statutarie.

Q12. Dovendo adeguare il proprio statuto alle nuove linee guida della Regione di cui alla delibera GDR n.568 del 2.8.2021 che non prevedono limiti di età per l'iscrizione alla APS, si chiede se lo Statuto possa invece prevedere dei criteri di ammissione relativamente all'età dei soci al fine di sottolineare l'identità stessa dell'Associazione che avrà come attività prevalente o esclusiva la gestione del centro anziani.

R12: La legge regionale 14 del 11 agosto 2021 ha tra l'altro modificato l'art. 28 (Centro diurno e centro anziani) della L.R. 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio".

Il nuovo articolo prevede in particolare che "In coerenza con quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del d.lgs. 117/2017 non sono previsti limiti di età per associarsi ad una APS che ha in carico un centro anziani".

Tale nuova previsione, è da intendersi nel senso che la Regione non pone limiti alle costituenti APS per quanto riguarda la decisione di stabilire o meno nei propri statuti dei limiti di età per l'ammissione dei soci.

Per quanto riguarda la legittimità, in capo alle APS, di stabilire dei criteri per l'ammissione dei nuovi associati si rimanda all'allegata circolare n. 1309 del 6/2/2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle previsioni del citato art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017 che stabilisce che "*...Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale*".

La citata circolare ministeriale infatti sostiene, tra l'altro, che un'associazione di promozione sociale "può, anzi deve necessariamente fissare nel proprio statuto "i requisiti per l'ammissione di nuovi associati" (art. 21 comma 1) anche al fine di consentirne la conoscibilità agli aspiranti associati, dare modo a questi ultimi di verificare la conformità alle previsioni statutarie di eventuali mancate ammissioni nonché, in via generale, di definire con maggior precisione attraverso le caratteristiche degli associati, l'identità dell'associazione stessa, i suoi valori, le finalità e le attività da essa svolte".

Alla luce delle citate previsioni normative e delle finalità definite dall'art. 28 della L.R. 11/2016 per i Centri anziani, si ritiene, pertanto, ammissibile la previsione nello Statuto di limiti di età per l'ammissione dei soci purché coerenti con la finalità statutaria di gestione di un Centro anziani.

Q.13 Il punto 3 del deliberato cita testualmente: di revocare lo “Schema di statuto dell’associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani”, Allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452”, ciò significa che l’APS che non l’ha ancora approvato può seguire lo schema stabilito dalla delibera 452/2020 o adottarne uno suo autonomo?

R.13 Le APS che debbano ancora approvare lo Statuto non sono più vincolate all'adozione dello schema approvato con la DGR n. 452/2020, possono quindi adottarne uno autonomo o utilizzare lo schema suddetto per la redazione del nuovo Statuto inserendo le modifiche necessarie all'adeguamento dello stesso alle nuove linee guida e potendo prevedere ulteriori modifiche in base alla specifica realtà del Centro anziani.

Q.14 Le nuove linee guida revocano lo schema di statuto dell'Associazione di promozione sociale affidataria del centro anziani allegato alla precedente delibera del 14 luglio 2020, n. 452; tuttavia prescrivono delle clausole statutarie obbligatorie che devono essere previste negli statuti delle Associazioni APS.

In particolare quindi si ribadisce che debba essere previsto negli statuti un organo di controllo monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo. Il dubbio che sorge dalla formulazione delle linee guida è se l'organo di controllo debba essere un organo sempre presente nelle Associazioni APS che gestiscono i centri anziani, oppure se così come previsto dall' art. 30 del D.Lgs. 117/2017 sia possibile prevedere negli statuti che l'organo di controllo diventi operativo ed obbligatorio solo nel caso in cui si raggiungano determinate poste di bilancio (ad es. proventi superiori 220.000 euro).

R.14 Le indicazioni fornite dalle linee guida, nel caso specifico per quanto riguarda gli organi che da prevedere nello Statuto, sono da intendersi obbligatorie con i limiti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017, non potendo in alcun caso un provvedimento amministrativo derogare alle previsioni di una norma di legge.